

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2774

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **DORINA BIANCHI**

Modifiche al codice civile e al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernenti i reati di false comunicazioni sociali e di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale

Presentata l'11 dicembre 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La lotta alla corruzione e ai reati normalmente ad essa riconducibili, come il falso in scritture contabili, i reati fiscali, il riciclaggio e l'auto-riciclaggio, rappresenta ormai uno dei principali obiettivi a livello europeo e internazionale.

La diffusione di queste pratiche illegali, soprattutto in una fase di crisi economica globale come quella tuttora in corso, costituisce un problema inquietante in linea generale ed è fonte di una seria preoccupazione per le conseguenze che ne possono scaturire: una cattiva redistribuzione delle risorse pubbliche, l'alterazione delle regole sulla concorrenza, sistemi fiscali regressivi e una riduzione degli investimenti diretti dall'estero.

Uno scenario del genere non può che frenare lo sviluppo, o la crescita finanziaria di Paesi provati, ormai da anni, dalla più grave crisi economica degli ultimi tempi.

La presente proposta di legge, ripristinando la punibilità del falso in bilancio, si pone l'obiettivo di garantire il rispetto delle regole di trasparenza del mercato e di favorire la libera concorrenza.

Le modifiche operate al diritto commerciale nel 2002 hanno pregiudicato in maniera consistente il criterio della trasparenza societaria, creando sacche di impunità il cui unico risultato è stato favorire e alimentare il malaffare.

L'articolo 1 della presente proposta di legge, che modifica l'articolo 2621 del

codice civile, ha come scopo primario quello di riconsiderare le false comunicazioni sociali, attualmente sanzionate come contravvenzione, come un delitto punibile con la pena della reclusione da due a sei anni, quindi con un consistente aumento della pena rispetto alla disciplina attualmente in vigore.

L'articolo 2 modifica invece l'articolo 2622 del codice civile (relativo alle false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori), trasformando anche questa fattispecie da contravvenzione in delitto, punibile quindi con la pena della reclusione da tre a sette anni.

Considerate la gravità intrinseca dei delitti di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, nonché le gravi conseguenze

che da essi possono derivare ai soci, ai risparmiatori e ai creditori, con l'articolo 3 della presente proposta di legge si è ritenuto opportuno introdurre la fattispecie di circostanze aggravanti, che può comportare l'aumento della pena della metà rispetto a quanto già previsto per la punibilità del reato semplice.

Infine, allo scopo di garantire la punibilità di tutti i soggetti eventualmente coinvolti nel produrre false comunicazioni sociali, l'articolo 4 sancisce la pena della reclusione da due a sei anni anche per i revisori legali i quali, al fine di conseguire, per sé o per altri, profitti illeciti, si rendono responsabili di false comunicazioni o di relazioni manipolate in grado di danneggiare gravemente i soci, i creditori i risparmiatori o la società.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Modifiche all'articolo 2621
del codice civile).*

1. All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Fuori dei casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, forniscono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre in inganno i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a sei anni »;

b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.

ART. 2.

*(Modifiche all'articolo 2622
del codice civile).*

1. All'articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione

dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società con azioni quotate in mercati regolamentati ovvero che emettono o garantiscono strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati diffusi tra il pubblico in misura rilevante, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre in inganno i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da tre a sette anni »;

b) al sesto comma, le parole: « per i fatti previsti dal primo e terzo comma » sono soppresse;

c) i commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono sono abrogati;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: « False comunicazioni nelle società quotate e nelle società che emettono o garantiscono strumenti finanziari ».

ART. 3.

(Introduzione dell'articolo 2622-bis del codice civile).

1. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 2622-bis. — *(Circostanza aggravante).* — Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave danno ai soci, ai creditori, ai risparmiatori o alla società, la pena prevista dai medesimi articoli è aumentata fino alla metà ».

ART. 4.

(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39).

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni consapevolmente attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore rilevante per natura o per entità i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a sei anni »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un grave danno alla società, all'ente o al soggetto sottoposto a revisione, ai soci o ai creditori, la pena prevista dal medesimo comma è aumentata fino alla metà ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0027870